



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO  
DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI DEGLI  
ATTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DI  
TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 52 del 26/1/2005



*COMUNE DI FALERNA*  
(Provincia di Catanzaro)

Regolamento per il pagamento dei tributi per l'ottenimento del rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, benefici economici, licenze e autorizzazioni commerciali, permessi a costruire, denuncie di inizio attività disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Legge 25 agosto 1991, n. 287 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

Articolo 1  
Ambito di applicazione

- 1) L'ambito di applicazione del presente regolamento sono il controllo preventivo e puntuale dei pagamenti che l'utente deve o avrebbe dovuto effettuare in favore del Comune di Falerna prima del rilascio di:
  - a) Autorizzazioni e licenze commerciali;
  - b) Permessi a costruire;
  - c) Denuncie di inizio attività;
  - d) Convenzioni con terzi da cui derivano imposte, tasse o tariffe;
  - e) Atti che presuppongono il trasferimento o la concessione di benefici economici.



# COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

## Articolo 2 Oggetto

Il regolamento ha per oggetto la verifica da parte degli uffici comunali competente all'emanazione dell'atto finale, prima del rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi a costruire, denunce inizio attività, convenzioni con l'Ente, concessione di benefici economici, del controllo all'esatto pagamento dei seguenti tributi comunali, se dovuti;

- 1) Imposte;
- 2) tasse;
- 3) tariffe;

## Articolo 3

Definizione dei rapporti derivanti tra atti da emanare e tributi comunali

- 1) Alla domanda presentata da parte dell'utente per il rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi a costruire, denunce inizio attività, deve essere allegata comprovata documentazione dalla quale si evince l'assolvimento del pagamento dei tributi comunali;



## COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

- 2) L'ufficio preposto all'emanazione dell'atto finale prima del rilascio di licenze autorizzazioni , comunicazioni di denuncie attività, permesso a costruire, nulla osta , dovrà accertare, che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei tributi comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
- 3) Se non risulta in regola, il responsabile del procedimento invita alla regolarizzazione di quanto avrebbe dovuto pagare .
- 4) Fino alla regolarizzazione di quanto richiesto l'ufficio sospenderà l'emanazione dell'atto finale, dandone comunicazione all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza.
- 5) Gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse comunali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa.

### Articolo 4 commercio

- 1) Alle domande che presuppongono il rilascio di autorizzazioni o licenze commerciali i richiedenti dovranno allegare modello della denuncia della Tarsu, con indicazione del proprietario dell'immobile .



# COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

## Articolo 5

### Sanzioni

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto o un provvedimento soggetto a tassa comunale senza avere ottenuto l'atto o il provvedimento ovvero assolve la relativa tassa, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, è soggetto all'applicazione di una soprattassa nella misura pari al doppio della tassa evasa.
2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto a sanzioni nella misura prevista dalla normativa in materia, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore;
3. Salvo che non sia diversamente disposto da normative di legge, nel caso di mancato pagamento delle tasse comunali nei termini stabiliti, in luogo alla soprattassa di cui al primo comma, si incorre:
  - a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
  - b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.



## COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

### Articolo 6

#### Accertamento e definizione delle violazioni

- 1) Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse anche, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dai funzionari dell'amministrazione comunale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede dei competenti Uffici comunali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
- 2) I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli uffici dei quali dipendono gli accertamenti, al Sindaco e contestualmente all'ufficio tributi per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

### Articolo 7

#### Uffici anagrafe

1. Gli uffici anagrafe a cui compete l'iscrizione di nuovi nuclei familiari nel comune di Falerna, sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione ogni loro variazione all'ufficio tributi.
2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, le generalità complete del capo famiglia.

### Articolo 8

#### Riscossione delle sanzioni e soprattasse

- 1) Le soprattasse applicate e le sanzioni irrogate dal Sindaco per le infrazioni alle norme di tasse comunali sono riscosse dalla Tesoreria comunale mediante versamento su appositi conti correnti postali.



*COMUNE DI FALERNA*  
(Provincia di Catanzaro)

Articolo 9

Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;